

Codice DB0805

D.D. 8 luglio 2011, n. 443

**Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Fase di Valutazione - DIR 2001/42/CE D.Lgs. n. 152/2006 Parte II; Titolo I - DGR n. 12-8931/2008 - Comune di Selve Marcone (BI) - Nuovo PRGC - LR n. 56/1977 s.m.i - Pratica n. B00834.**

Premesso che:

- le previsioni contenute nella D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 recante i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure di VAS, individuano la Regione quale Autorità competente in materia ambientale preposta al procedimento di VAS in quanto soggetto deputato all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento di approvazione del piano;
- la Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS, tramite l'Organo Tecnico regionale VAS istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98;
- detto Organo Tecnico regionale, per i procedimenti di VAS degli strumenti urbanistici, è composto di norma dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la prevista responsabilità del procedimento.

Dato atto che:

Il Comune di Selve Marcone, Autorità procedente, ha adottato il nuovo PRGC vigente nella sua versione preliminare in data 29.11.2007;

la Revisione in oggetto, essendo quindi stata adottata nella sua versione preliminare fra il 31.07.07 e il 12.06.08 (anteriore alla D.G.R. del 12 giugno 2008), è da considerarsi procedura in regime transitorio.

il Comune di Selve Marcone, ha adottato il nuovo PRGC nella versione definitiva corredata dall'elaborato "Valutazione Ambientale strategica – Rapporto ambientale", con D.C.C. n. 9 del 21.07.2010, trasmessa a questa amministrazione in data 04.10.2010 (Prot. Gen. Regione Piemonte n. 40560/0817).

la Regione, Autorità competente per la VAS per l'espressione del parere motivato di compatibilità ambientale per il Piano in oggetto, ha attivato l'istruttoria dell'Organo tecnico regionale.

Con nota prot. n. 19183/DB0805 del 18/05/2011 è stata indetta una prima riunione dell'OTR VAS coinvolgendo ai fini di approfondire la pratica in oggetto:

- la Direzione regionale Ambiente
- il Settore di copianificazione urbanistica Province di Biella e Vercelli

Una seconda riunione dell'OTR VAS è stata indetta con nota prot. n. 21568/DB0805 del 07/06/2011.

Il parere conclusivo della fase di valutazione è stato predisposto con il contributo del Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale (Settore Compatibilità ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente, prot. n. 4086/DB10.02 del 12.03.2011). Tale contributo ricomprende quanto espresso dal competente Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette in merito ai possibili effetti sul SIC della Val Sessera IT1130002.

Visti i contenuti del Piano e le analisi ambientali effettuate con il documento “*Valutazione Ambientale strategica*” che è parte integrante del Piano e che costituisce la documentazione in base alla quale si è svolta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

considerate le risultanze dell’istruttoria dell’Organo Tecnico regionale, che in relazione al contesto ambientale e paesaggistico interessato, hanno fornito osservazioni e indicazioni tecnico-operative al fine di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti e ricadute che il Piano potrebbe determinare sull’ambiente e sul patrimonio culturale;

ritenuto necessario che l’Autorità procedente, ai fini della compatibilità ambientale del Piano, faccia proprie le osservazioni e indicazioni tecnico-operative riportate nella Relazione dell’Organo tecnico regionale per la VAS, parte integrante alla presente Determinazione;

Tutto ciò premesso, in accordo con il Nucleo centrale dell’organo tecnico regionale,

#### IL DIRIGENTE

visti:

- il decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la deliberazione Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la legge regionale 28 luglio 2008 n. 23;
- la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 30/09/2009;

esaminati

- gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

#### *determina*

1. di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato contenente precise indicazioni tecnico-operative come specificate nella Relazione dell’Organo Tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, che dovranno essere recepite dall’Autorità procedente nelle successive fasi di definizione del Piano, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate nel processo di valutazione del Piano;

2. di ritenere necessario che l’Autorità procedente provveda alla revisione del Piano secondo quanto stabilito all’art. 15 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e secondo quanto indicato e richiesto nel presente provvedimento;

3. di trasmettere al Comune di Selve Marcone e al Settore regionale Copianificazione Urbanistica della Provincia di Biella copia del presente provvedimento per quanto di competenza;

4. di demandare al Comune l’espletamento delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, utilizzando, ove possibile, gli strumenti ICT ai fini della trasparenza e della messa a disposizione della documentazione al pubblico;

5. di stabilire che degli esiti del presente provvedimento sia data menzione nei successivi atti di adozione e approvazione del Piano;

6. di stabilire che copia della presente provvedimento sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Margherita Bianco

Allegato



*Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia  
direzioneB08@regione.piemonte.it*

*Settore Valutazione di Piani e Programmi  
Valutazione.pianiprog@regione.piemonte.it*

*Allegato  
Protocollo int.n. 671 /DB0805 del 30.06.2011*

**OGGETTO: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

**Fase di Valutazione**

DIR 2001/42/CE

D.Lgs. n. 152/2006 Parte II; Titolo I – DGR n. 12-8931/2008

**Comune di Selve Marcone (BI) - Nuovo PRGC**

LR n. 56/1977 s.m.i

Pratica n° B00834

**Relazione dell'Organo Tecnico Regionale (OTR) finalizzata  
all'espressione del PARERE MOTIVATO**

**1. PREMESSA**

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico regionale ai fini dell'espressione del "parere motivato" della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano del Comune di Selve Marcone.

La Regione svolge le sue funzioni di autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.40/98.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS dei piani urbanistici comunali è di norma formato dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la responsabilità del procedimento di VAS.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della L.R. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il Comune di Selve Marcone ha adottato il Piano in oggetto nella versione preliminare con D.C.C. n. 17 del 29.11.2007 e quella definitiva, corredata dall'elaborato "Valutazione Ambientale strategica – Rapporto ambientale", con D.C.C. n. 9 del 21.07.2010, trasmessa a questa amministrazione in data 04.10.2010 (Prot. Gen. Regione Piemonte n. 40560/0817).

La pratica è stata resa disponibile per l'istruttoria in data 09.11.2010.

Il Piano in oggetto, essendo quindi stato adottato nella sua versione preliminare fra il 31.07.07 e il 12.06.08 (anzitutto alla D.G.R. del 12 giugno 2008), è da considerarsi procedura in regime transitorio. In virtù di ciò, si applica quanto previsto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 che stabilisce che i procedimenti in corso *“devono essere conclusi seguendo le nuove disposizioni compatibilmente con le fasi procedurali già attuate”*, ovvero sono fatti salvi tutti i documenti prodotti e gli atti compiuti tra il 31 luglio 2007 e la data di pubblicazione della citata D.G.R.

A tale proposito si richiama quanto indicato dalla nota interna della Direzione 0800 (61/DA08800) 1 agosto 2008 in relazione alla quale *“il processo valutativo che verrà avviato “in corso d'opera” dovrà rapportarsi rispetto alle fasi procedurali già espletate, adattandosi e configurandosi come strumento di supporto in grado di accompagnare l'iter procedurale per quanto riguarda l'analisi degli aspetti ambientali”*.

Ai fini della procedura di VAS sono stati esaminati specifici elaborati inerenti il processo di VAS e nello specifico, unitamente alla documentazione relativa al progetto definitivo di Piano:

- il Rapporto ambientale,
- la Sintesi non tecnica,
- le Norme tecniche di attuazione,
- la Relazione illustrativa.

Ai fini di approfondire gli aspetti valutativi della pratica in oggetto sono stati indetti due incontri dell'OTR di VAS (il primo con nota prot. n. 19183/DB0805 del 18/05/2011, il secondo con nota prot. n. 21568/DB0805 del 07/06/2011) allargati alla partecipazione del Settore di copianificazione urbanistica Province di Biella e Vercelli.

La presente relazione è stata predisposta con il contributo del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente ed è stato acquisito il *“Contributo ambientale alla formazione del Parere motivato.”* prot. n. 4086/DB10.02 del 12.03.2011. Tale contributo ricomprende quanto espresso dal competente Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette in merito ai possibili effetti sul SIC della Val Sessera IT1130002.

## **2. INQUADRAMENTO DELLO STATO DEI LUOGHI**

Il Comune di Selve Marcone, a 752 m sul livello del mare, è situato su di un dosso che scende verso nord dal Monte Turlo, spartiacque tra il rio Tamarone, il rio Soccasa ed il rio Sobbia. Gli abitanti residenti sono un centinaio sparsi nel nucleo centrale e nelle 4 frazioni.

Il territorio comunale di Selve Marcone è formato da due aree ben distinte, delle quali quella principale è rappresentata dall'area urbana, dove sorgono il capoluogo e i nuclei abitati; l'altra area è un'isola amministrativa situata in Alta Valle Cervo.

L'area urbana occupa il settore collinare, caratterizzato da rilievi con ampie zone sommitali poco acclivi, dove sorgono gli insediamenti urbani, mentre l'isola amministrativa occupa il settore montano dell'alta Valle Cervo, caratterizzato da aspri versanti rocciosi, dove non sono presenti insediamenti umani, neppure alpeggi.

Parte del territorio comunale, corrispondente all'isola amministrativa, ricade all'interno dei confini del SIC IT1130002 – Val Sessera ed è confinante con la ZPS Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba.

### 3. CONTENUTI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI PIANO

La Variante generale al PRGI, oltre all'adeguamento alla normativa vigente, si prefigge i seguenti obiettivi:

- recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;
- rivitalizzazione dell'economia locale (caratterizzata da piccole attività artigianali legate all'edilizia);
- crescita della popolazione residente;
- miglioramento ed ampliamento dei servizi legati agli usi residenziali;
- manutenzione dell'ambiente,
- potenziamento dell'offerta turistica.

Gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi possono così riassumersi:

- recupero ad uso residenziale degli edifici esistenti nei nuclei di antica formazione;
- trasformazione di aree con impianti produttivi in aree residenziali;
- inserimento di aree di completamento residenziale;
- nuova edilizia residenziale;
- ampliamento dell'area cimiteriale;
- nuove aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico;
- nuova viabilità;
- servizi e parcheggi;

Inoltre il Piano si prefigge i seguenti obiettivi ambientali generali:

- Tutela delle aree collinari;
- Tutela del Patrimonio Culturale Ambientale;
- Introduzione della vincolistica ambientale e normativa di tutela e governo.

e, connessi ai due ambiti omogenei "Nucleo di antica formazione, nuclei minori ed aree edificate residenziali" e "Territorio agricolo", i seguenti obiettivi ambientali specifici:

- amb.1\_ Mantenimento del disegno urbanistico originale; recupero dei volumi esistenti sia rustici che dismessi; salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ambientali minori; recupero a fini turistici degli edifici isolati in aree agricole prossime alle aree urbanizzate.
- amb.2\_ Mantenimento dell'ambiente naturale, favorendo il recupero degli edifici isolati e la trasformazione delle poche aziende agricole in funzione delle valenze territoriali identificate.

### 4. ASPETTI METODOLOGICI

*Corrispondenza con all. VI del D.Lgs 152/2006*

In considerazione della data dell'adozione del Progetto Definitivo del Nuovo PRG si sottolinea che la documentazione elaborata per la valutazione ambientale (le considerazioni in questo senso sono rintracciabili negli elaborati: "valutazione Ambientale strategica P\_A1" e "Relazione Illustrativa P\_A"), così come predisposta dall'Autorità proponente il Piano, risulta **conforme** rispetto a quanto previsto dall'All. VI del D.lgs. 152/2006 e della DGR n. 12-8931. Dall'analisi effettuata sulla documentazione di VAS si evince comunque la necessità di alcuni approfondimenti e precisazioni in merito ad alcuni temi trattati.

*Coerenza esterna*

La documentazione elaborata per la valutazione ambientale, al di là di una univoca asserzione di coerenza degli obiettivi di Piano rispetto al PTCP di Biella, non affronta in modo sistematico l'analisi di coerenza esterna, che ha l'obiettivo di mettere a raffronto obiettivi e azioni di piano rispetto alla pianificazione sovraordinata. Nel documento non è presente un'analisi degli obiettivi ambientali di altri strumenti di pianificazione al fine di

verificare la coerenza con essi degli obiettivi della Variante. Non è possibile, dunque, valutare se la Variante è coerente con le scelte di altri piani o programmi.

Si suggerisce pertanto di integrare la Valutazione ambientale strategica con il raffronto con alcuni strumenti pianificatori sovraordinati e di settore di seguito riportati:

- Piano territoriale Regionale vigente;
- Piano Territoriale della Provincia di Biella;
- Nuovo Piano Territoriale Regionale adottato con DGR n. 16-10273 del 16.12.2008;
- Piano Paesaggistico Regionale adottato con DGR n. 53-11975 del 04.08.2009;
- Piano di Tutela delle Acque;
- Piano d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell'aria;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani;
- Piano Faunistico-venatorio Regionale.

#### *Valutazione alternative*

La documentazione si limita ad affermare che, “non essendo presenti effetti negativi e conseguenti misure compensative, non è stato necessario valutare azioni alternative a tale effetti assenti”. Le scelte effettuate dal piano non sono motivate da un'analisi di alternative possibili per perseguire gli obiettivi che il piano stesso si è prefissato.

#### *Analisi delle azioni di Piano e Valutazione degli effetti ambientali*

La documentazione di valutazione ambientale necessiterebbe di maggiore approfondimento per quanto riguarda l'analisi del contesto territoriale ed ambientale, che non viene affrontato nel complesso.

Le caratteristiche ambientali delle diverse aree (agricole, montane, urbane, di area vasta...) che sono interessate dal piano, inoltre, sono analizzate in modo non esaustivo, non consentendo quindi di comprendere appieno il loro valore ambientale e le problematiche esistenti.

Ogni singola azione presa in considerazione viene contestualizzata e messa a confronto genericamente con:

- le caratteristiche ambientali delle aree significativamente interessate,
- i possibili problemi ambientali presenti,
- la presenza di obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, pertinenti all'area,
- i possibili effetti significativi sull'ambiente.

Tale disamina, oltre a non consentire una puntuale valutazione dello stato dei luoghi, non offre elementi sufficienti a comprendere il reale impatto delle azioni sul contesto, sia a livello puntuale, che di area vasta.

Relativamente all'opportunità di condurre un'analisi del contesto territoriale finalizzata ad evidenziare possibili criticità del territorio, si rileva che la disamina effettua l'approfondimento prendendo in considerazione l'analisi delle sole azioni che riconducono ad interventi che implicano nuove destinazioni d'uso. Quindi gli obiettivi e le azioni di tutela ambientale non sono complessivamente oggetto di valutazione.

Per quanto riguarda l'individuazione di obiettivi di tipo ambientale questi sono desumibili dagli obiettivi generali del Piano, ma non esplicitamente determinati e chiariti. Questo implica quindi la necessità di un confronto tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti a livello locale dal Piano in questione e quelli determinati a livello regionale e sovralocale.

*Misure di compensazione e mitigazione degli impatti*

Il RA affronta il tema della mitigazione segnalando, per ciascun intervento valutato attraverso la relativa scheda, quelle che vengono definite come “opere di mitigazione”.

Si segnala comunque la necessità di individuare ulteriori specifiche misure di mitigazione e compensazione, che dovranno essere corredate da una stima documentata della loro reale efficacia.

Al minimo dovranno essere individuate misure di compensazione a carico:

- delle superfici boscate
- delle aree a servizi pubblici.

In particolare, per quanto attiene alle misure di compensazione degli interventi che potrebbero interferire con aree a bosco si ricorda che:

- l'individuazione delle aree boschive deve fare riferimento allo stato di fatto dei luoghi, come indicato dal D.Lgs 227/01 e s.m.i art. 4 e dalla L.R. 4/09 e s.m.i artt. 3 e 19, ed è indipendente sia dal tipo di classificazione catastale, sia dalle indicazioni di piano regolatore;
- le misure di compensazione previste dalle precitate norme nazionali e regionali, dovranno risultare coerenti con gli standard per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/04;
- qualora i terreni boscati, interferiti dalle nuove previsioni, ricadano in ambiti soggetti a vincolo idrogeologico, la cauzione e le compensazioni previste dalla L.R. 45/89 artt. 8 e 9 sono da considerarsi integrative e non sostitutive di quanto previsto dalle citate normative paesaggistiche e vanno quindi applicate di conseguenza;
- le misure di compensazione paesaggistica e ambientale sono da ritenersi integrative e non sostitutive degli interventi di compensazione ai sensi della normativa forestale (D.Lgs 227/01 e L.R. 04/09) e sono stabilite in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche da parte dei competenti uffici.

Sempre nell'ottica di garantire una effettiva e diffusa compensazione degli interventi previsti, si evidenzia l'importanza di prevedere per ogni nuova area edificata una superficie permeabile non inferiore al 30% della superficie totale dell'area stessa.

Si ricorda che:

- la localizzazione sul territorio di ogni intervento di mitigazione/compensazione dovrà essere chiaramente individuabile tramite apposita cartografia;
- le Norme di Attuazione del Piano dovranno riportare adeguati criteri di indirizzo per l'effettiva realizzazione delle azioni mitigative e compensative;
- l'efficacia delle misure individuate dovrà essere verificata mediante specifici strumenti di monitoraggio. Il set di indicatori individuato dal Piano di monitoraggio dovrà, cioè, includere anche indici atti a monitorare le misure previste per mitigare le azioni di Piano a maggior impatto.

Le compensazioni proposte dal RA, inoltre, non contengono alcuna indicazione circa le eventuali azioni da perseguire per compensare le inevitabili perdite di produzione agricola. A tale proposito si evidenzia la mancanza di dati in ordine alla quantificazione delle perdite di produzione agricola, del mancato profitto (anche a livello di previsione) e del consumo di suolo in relazione alle diverse classi di capacità d'uso. Anche in merito a queste tematiche il Rapporto Ambientale dovrà essere integrato con idonei approfondimenti e valutazioni. Gli altri interventi di tipo mitigativo proposti sono semplici interventi di mascheramento che, se possono avere valenza paesaggistica, dal punto di vista agronomico e ambientale assumo scarso valore.”

#### 4.1 Programma di monitoraggio

La Variante in esame non individua un Piano per il monitoraggio ambientale esaustivo in grado di valutare nel tempo gli impatti del Piano considerato nel suo complesso, sul contesto.

Nel Rapporto Ambientale si legge che: *“Non si ritiene necessario un monitoraggio e controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione della Variante Strutturale al Piano Regolatore, essendo esclusivamente mirato alla conservazione, valorizzazione ed attualizzazione del patrimonio edilizio di valore storico documentale, come del patrimonio naturale esistente”*.

Tale prospettiva contrasta con il Dlgs.152/06, che prevede il monitoraggio ambientale del Piano come obbligatorio e da pubblicare in allegato al Piano approvato.

Il Documento di valutazione Ambientale Strategica affronta comunque attraverso singole schede di valutazione e quindi in modo non esauriente, il monitoraggio delle sole azioni che conducono ad interventi che implicano nuove destinazioni, individuando per ciascuno alcuni indicatori, definiti “Parametri di Monitoraggio”, per misurare le modifiche introdotte dagli interventi previsti”, tra gli altri: m<sup>2</sup> superfici trasformate, m<sup>2</sup> superfici impermeabili introdotte, m<sup>2</sup> di superficie permeabile mantenuta, consumo di superficie a giardino; altezza edificazione fuori terra; superfici impermeabili introdotte rispetto alla superficie fondiaria; aree agricole consumate, volumi residenziali in relazione al numero di residenti effettivi.

Tale approccio non viene applicato per le previsioni che il Piano fa rientrare come recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente in quanto, si legge nella documentazione, si tratta esclusivamente di interventi mirati alla conservazione. E’ necessario, a tal proposito, approfondire comunque il monitoraggio delle previsioni qui sopraccitate, in quanto il monitoraggio, oltre ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano, deve verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e da adottare le opportune misure correttive. Pertanto dovranno essere individuati indicatori in grado di misurare il perseguimento degli obiettivi ambientali e l’impatto di tutte azioni di piano sulle componenti ambientali.

Si fa presente che tra gli indicatori da individuare devono essere presenti anche quelli capaci di monitorare le misure previste per mitigare le scelte impattanti di Piano, al fine di valutare la loro effettiva efficienza.

In termini operativi si sottolinea l’importanza di includere nel piano di monitoraggio indicatori che consentano di valutare:

- l’efficacia delle eventuali azioni di recupero del tessuto edilizio previste dal piano;
- l’entità delle ricadute ambientali e paesaggistiche sulla superficie agricola utilizzata (ad esempio rispetto al tipo di agricoltura intensiva o estensiva, rispetto a modi e tipi colturali caratterizzanti il territorio, ...);
- la consistenza della componente vegetazionale, anche in riferimento a zone boscate residue che possono comunque svolgere un ruolo rilevante in un disegno di rete ecologica locale;
- la consistenza delle formazioni lineari di campo (siepi e filari), che costituiscono un elemento imprescindibile per la realizzazione di una rete ecologica locale;
- il livello di frammentazione ambientale del territorio comunale e di dispersione dell’urbanizzato;
- il consumo di suolo (anche in rapporto alle diverse classi di capacità d’uso del suolo, elemento che non viene affrontato dagli indicatori del Rapporto Ambientale).

In particolare, per quanto attiene alla misurazione del **consumo di suolo**, della **frammentazione ambientale** del territorio comunale e della **dispersione dell'urbanizzato** si suggerisce l'utilizzo, al minimo, di alcuni indicatori di seguito illustrati.

Per quanto riguarda il tema della **percezione del paesaggio** può risultare utile l'individuazione di alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Da questi punti dovrà essere possibile valutare le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sul livello di organizzazione del paesaggio e quindi sulla sua qualità scenica.

A tale scopo il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti di osservazione individuati e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi, sulla base di un cronoprogramma definito, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi.

Si propone qui di seguito uno schema sintetico di una serie di indicatori:

<b>INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA</b>	
$CSU = (Su/Str) \times 100$	Su = Superficie urbanizzata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

<b>INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA</b>	
$CSI = (Si/Str) \times 100$	Si = Superficie infrastrutturata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

<b>INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO</b>	
$Dsp = [(Sud+Sur)/Su] \times 100$	Sud = Superficie urbanizzata discontinua (m2) Sur = Superficie urbanizzata rada (m2) Su = superficie urbanizzata totale (m2)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla

	densità dell'urbanizzato
--	--------------------------

<b>INDICE DI FRAMMENTAZIONE</b>	
$IF = \frac{Str^2}{\sum a_n^2}$	$a_n$ = Area del frammento (m <sup>2</sup> ) Str = Superficie territoriale di riferimento (m <sup>2</sup> )
Descrizione	Rapporto tra la superficie territoriale di riferimento al quadrato e la sommatoria delle aree dei frammenti al quadrato
Unità di misura	Adimensionale
Commento	Consente di individuare quei territori in cui la frammentazione ha raggiunto dei valori critici  Misura il grado di suddivisione di un territorio, rispetto al quale si vuole calcolare il grado di frammentazione, tenendo conto delle dimensioni e del numero dei frammenti generati da processi di urbanizzazione e infrastrutturazione. I valori dell'indice aumentano all'aumentare della suddivisione del territorio e al diminuire delle dimensioni dei frammenti

<b>INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA</b>	
$CSP = (Sp/Str)/100$	$Sp$ = Superficie di suolo appartenente alle classi di Capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie artificializzata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II o III, consumata dall'espansione della superficie artificializzata e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie artificializzata a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva. Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III oppure sommando i valori di consumo delle tre classi

Il monitoraggio dovrà, infine, avvalersi preferibilmente di tabelle e schemi che permettano di correlare l'indicatore selezionato, oltre che con gli impatti (positivi e negativi) che si intende misurare, anche con gli obiettivi, le azioni e le norme del piano.

Si ricorda, infine che, come previsto dal D.Lgs. 152/2006, il Rapporto Ambientale dovrà indicare il soggetto che ha la responsabilità e la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del piano di monitoraggio e le modalità di monitoraggio dei risultati, in particolare in riferimento alla periodicità.

#### **4.2 Relazione sul processo di valutazione.**

Come evidenziato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, (Allegato II "Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica") *"il progetto definitivo trasmesso alla Regione deve essere comprensivo di una relazione che evidenzi e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del piano"*.

Tale relazione dovrà illustrare in che modo gli aspetti ambientali siano stati presi in considerazione nel piano e di come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano alla luce delle alternative possibili individuate.

I contenuti della relazione costituirà la base per la Dichiarazione di Sintesi che l'Autorità Competente dovrà elaborare, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente in accompagnamento del provvedimento di approvazione del Piano.

## 5. ASPETTI AMBIENTALI

### Aree naturali e biodiversità

#### *Valutazione d'incidenza sul SIC*

Parte del territorio comunale, corrispondente all'isola amministrativa, ricade all'interno dei confini del SIC IT1130002 – Val Sessera ed è confinante con la ZPS Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba.

L'Autorità proponente ha redatto la Valutazione d'Incidenza per le aree interessate dal SIC. Il documento denominato "Valutazione d'incidenza", che il Comune è obbligato a redigere ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e del c.3 dell'art. 44 della L. r. n. 19 del 29 giugno 2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, risulta estremamente sintetico.

Esso si compone di una sola pagina di verifica dell'incidenza delle azioni di Piano sul solo sito d'importanza comunitaria, tralasciando la zona di protezione speciale, ed è corredato da tre rappresentazioni cartografiche incomprensibili (delle quali la tav.2 addirittura inquadra un'altra parte del territorio regionale), ove non sono definiti né i confini comunali né le denominazioni del SIC e della ZPS.

Si rileva inoltre un contrasto fra l'indicazione cartografica (elab. P\_02b), da cui risulta che l'isola amministrativa è classificata come Area di Tutela Naturalistica (soggetta all'art. 38 delle NTA) e l'indicazione contenuta nell'allegato A\_C4, da cui risulta che la stessa area rientra fra le aree agricole di tipo E1, normate invece all'art. 43 delle NTA.

Si ricorda che gli strumenti di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree della rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) devono essere predisposti in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali di tali aree e pertanto lo Studio d'incidenza deve verificare i possibili impatti delle scelte di pianificazione sugli habitat naturali, sulla flora e sulla fauna selvatica tutelate.

Si ritiene tuttavia che, in relazione all'asserita assenza di qualsiasi previsione edificatoria o infrastrutturale nella porzione territoriale interessata dal SIC e prossima alla ZPS, lo strumento urbanistico possa ritenersi compatibile con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali del Sito Rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97.

Si ritiene opportuno in ogni caso inserire nelle Norme di Attuazione una disposizione che preveda l'obbligo di sottoporre a procedura di Valutazione d'Incidenza i progetti degli interventi suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dal SIC.

#### *Aree boscate*

Il Rapporto ambientale avrebbe dovuto prendere in considerazione il Piano Forestale Territoriale ed evidenziare le peculiarità floristico-vegetazionali, con particolare riferimento alla presenza di habitat di interesse comunitario o prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CE.

Inoltre all'art. 37 delle NTA si sarebbe dovuto fare riferimento alla l.r. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", la quale, all'art. 19 commi 1 e 2, disciplina i criteri circa le trasformazioni del bosco, così come definito dall'art. 3, in aree ad altre destinazioni d'uso: costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale. La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs. 42/2004, e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici – Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27". Nel caso in cui tale autorizzazione sia concessa, sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie

forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio.

## **Popolazione**

Nonostante il Piano si prefigga una crescita della popolazione residente, il Rapporto Ambientale non contiene un'analisi degli andamenti demografici sul territorio comunale.

Sarebbe stato necessario approfondire adeguatamente i seguenti aspetti:

- la correttezza delle previsioni di piano (aree residenziali, aree a servizi, sistema viario, aree turistico-ricettive) in relazione all'entità dell'incremento demografico e ai flussi turistici realisticamente prevedibili, al fine di individuare le effettive necessità nell'ambito del territorio comunale;

- le ricadute ambientali dovute all'eventuale aumento di popolazione sul territorio comunale in funzione delle necessità di nuovi servizi e dei problemi indotti, per esempio, da approvvigionamento idrico, scarichi fognari, smaltimento rifiuti, aumento del traffico veicolare.

Pertanto, non essendo state fornite argomentazioni convincenti circa la capacità di attrarre popolazione non residente per ostacolare il decremento demografico in atto, si valutano positivamente le politiche adottate dal Comune per favorire il recupero del patrimonio edilizio già esistente, mentre non si condivide la previsione di nuove aree residenziali.

## **Acque**

### *Reticolo idrografico*

L'area urbana, dove sono collocati i nuovi interventi di Piano, si estende lungo la dorsale collinare costituente lo spartiacque tra i bacini dei torrenti Cervo e Strona ed è attraversato dal rio Sobbia e dal rio Tamarone. Quest'ultimo, che è il corso d'acqua principale, scorre inciso di alcune decine di metri rispetto alle aree interessate dagli insediamenti. Pertanto la relazione geologica assicura che non si configurano interferenze critiche con le aree edificate e le infrastrutture in quanto esse sono ubicate in posizione rilevata, sulla sommità dei rilievi collinari. Inoltre dallo studio geologico emerge che il rio Tamarone è caratterizzato da portate modeste e che, vista la moderata pendenza dell'alveo del corso d'acqua e dei suoi affluenti, i fenomeni di dissesto sono limitati a locali fenomeni di erosione sia spondale che di fondo.

Per questi motivi, le nuove trasformazioni urbanistiche non sembrano comportare situazioni di pericolosità .

### *Fonti e pozzi*

Relativamente alla presenza di captazioni per l'approvvigionamento di acqua potabile per la rete acquedottistica comunale ed intercomunale, all'art. 9 "ANALISI DELLA VINCOLISTICA" della Relazione Illustrativa si asserisce che essi costituiscono il vincolo che merita maggior considerazione e che nelle cartografie di piano si è provveduto alla loro localizzazione puntuale ed all'inserimento delle relative fasce di rispetto in conformità con le vigenti normative in materia.

Si legge, anche, che le aree soggette ad uso pubblico per presenza di sorgenti e/o prese dell'acquedotto pubblico sono state indicate forfettariamente pari a 10m di raggio data la tipologia di vincolo che comporta la presenza di fasce di rispetto inderogabili.

Uguualmente, all'art. 14 delle NTA "CORPI IDRICI SUPERFICIALI, SORGENTI E POZZI, AI SENSI DEL D.Lgs 31/2001" si rimanda alle tavole di P.R.G. per la puntuale individuazione delle sorgenti, dei pozzi e di tutte le opere di presa degli acquedotti pubblici rispetto alle quali, ai sensi del D.Lgs 31/2001, viene istituita una zona di tutela assoluta avente raggio pari a 10 m ed una zona di rispetto avente raggio pari a 200 m.

La Vulnerabilità e la salvaguardia delle sorgenti idropotabili è trattata in maniera più efficace solo al cap. 3.2 della Relazione Geologica. In essa si legge che <<In relazione all'assetto morfologico di Selve Marcone sarebbe più opportuna una perimetrazione dell'area di

rispetto mediante criteri idrogeologici. Tuttavia, in relazione alla ubicazione delle sorgenti si ritiene normalmente accettabile il criterio geometrico (raggio di 200 metri dalla captazione) stabilito dal D.P.R. 236/88 e 152/99, fintanto che non insorgano interessi specifici sull'area>>.

A tal proposito si ricorda che, per quanto riguarda le captazioni idropotabili, ai fini della protezione della risorsa idrica captata, la Regione Piemonte ha predisposto il regolamento regionale 15/R del 2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 11 dicembre 2006 e pubblicato sul S.U. n. 1 al B.U.R.P. n. 50 del 14 dicembre 2006.

Le disposizioni del regolamento 15/R si applicano a tutte le captazioni d'acqua al consumo umano erogate a terzi mediante impianti d'acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse al fine di definire i vincoli e le limitazioni d'uso del suolo per la prevenzione di eventuali fenomeni di compromissione della risorsa, in funzione delle effettive condizioni locali di vulnerabilità e rischio accertate tramite rigorosi criteri tecnico scientifici.

Il regolamento prevede la graduazione dei vincoli e limitazioni d'uso del suolo stabiliti in maniera più efficace e coerente con le reali condizioni locali ed in particolare disciplina le attività agricole ammissibili all'interno delle aree di salvaguardia in funzione delle condizioni idrogeologiche e pedologiche delle aree circostanti le captazioni, prevedendo la predisposizione di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari (PUFF), ove necessario.

È inoltre previsto che le Autorità d'Ambito ed i Gestori del Servizio Idrico Integrato definiscano un programma di adeguamento delle opere di captazione esistenti sul territorio regionale, in modo da superare l'attuale approccio dell'analisi della singola captazione a vantaggio di una pianificazione complessiva a scala d'ambito territoriale ottimale, meglio rispondente all'esigenza di garantire una efficace azione di prevenzione del rischio d'inquinamento e allo stesso tempo di graduare e ottimizzare i vincoli territoriali all'interno delle aree di salvaguardia e, di conseguenza, l'uso del territorio e le destinazioni urbanistiche a questo collegate.

Il Comune di Selve Marcone fa parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. n. 2 – "Biellese Vercellese Casalese"; nel proprio Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, adottato con deliberazione n. 279, in data 28 maggio 2009, la stessa Autorità d'Ambito ha inserito quattro captazioni nel medesimo Comune di cui si propone il mantenimento con la definizione della relativa area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006. Tali captazioni sono gestite dalla Cordar S.p.A. Biella Servizi.

In assenza dell'individuazione delle aree di salvaguardia tramite specifico provvedimento da parte della Regione, le stesse aree restano definite con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale, così come ha fatto il Piano in esame.

Il regolamento regionale 15/R/2006 è stato successivamente modificato ed integrato dal Regolamento regionale 4 agosto 2009, n. 14/R (B.U.R.P. 6 agosto 2009, n. 31) relativamente alle indicazioni inerenti le indagini pedologiche propedeutiche alla ridefinizione delle aree di salvaguardia nel caso specifico dei campi pozzi.

Per tutto quanto sopradetto, si ritiene necessario integrare l'art. 14 delle NTA con le indicazioni fornite nei regolamenti regionali 15/R/2006 e 14/R/2009.

#### *Acque sotterranee*

Per le acque sotterranee, tenuto comunque conto che nel territorio di Selve Marcone, sia nelle aree montane che in quella urbana, la circolazione idrica sotterranea è complessivamente ridotta a causa della scarsa permeabilità dei terreni formanti il sottosuolo, si sarebbe dovuto far riferimento al programma di dismissione delle captazioni / ridefinizione delle aree di salvaguardia, di cui all'art. 25 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque.

#### *Acque meteoriche*

Per quanto riguarda le acque meteoriche, ai fini di un loro corretto deflusso, sia dal punto di vista dei tempi di corrivazione sia dal punto di vista della decantazione chimico/fisica, è necessario prevedere vasche di raccolta di idonea ed efficace volumetria, in particolare nelle aree di in cui è prevista concentrazione di traffico veicolare o la possibilità di sversamenti nelle aree destinate ad attività artigianali e produttive (D.P.G. 20-02-2006, n. 1/R).

Per le nuove trasformazioni urbanistiche occorre inoltre prevedere, nelle NTA, un richiamo alla necessità di adottare adeguate soluzioni per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque meteoriche, così come richiesto nell'art. 146 comma 2 del D.lgs. 152/2006: "Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili."

#### **Rifiuti**

##### *Rifiuti urbani*

Nonostante la Variante di PRG si prefigga l'aumento del numero di abitanti non ci sono né analisi sulla gestione attuale dei rifiuti urbani né azioni collegabili al suddetto obiettivo di Piano riguardanti misure volte ad assicurare la percentuale di raccolta differenziata indicata dalla normativa regionale .

Si fa presente, innanzitutto, che la Regione ogni anno con apposita delibera approva i dati di produzione di rifiuti urbani e di raccolta differenziata forniti dai Consorzi di bacino, tramite un applicativo in RUPAR. Pertanto per ciascun comune è possibile avere i dati circa la produzione totale di rifiuti, quella pro-capite e la percentuale raggiunta di raccolta differenziata. Ciò consente di valutare, mediante l'andamento negli anni della raccolta differenziata, se c'è stato un peggioramento o un miglioramento.

È necessario, dunque, conformare il Piano con le indicazioni e previsioni contenute nei documenti programmatori regionali e provinciali (es. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, Programmi Provinciali di Gestione dei Rifiuti Urbani) e prevedere le misure volte a conseguire il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa vigente. Si ricorda a tal proposito, che l'art. 205, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. stabilisce che, al 31 dicembre 2012, sia assicurata una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 65% e che per favorire i servizi domiciliarizzati di raccolta differenziata (internalizzati e/o esternalizzati) l'art. 4, della Legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24 ed i Criteri Tecnici Regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani, adottati con Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2010 n. 32-13426, prescrivono che le Amministrazioni comunali, negli strumenti di pianificazione urbanistica di competenza, prevedano, tra l'altro, la localizzazione delle infrastrutture e dei punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni da cui sono composti i rifiuti urbani.

In considerazione a quanto sopra esposto, è quindi opportuno prevedere dei criteri atti alla localizzazione ed al posizionamento dei punti di conferimento finalizzati alla raccolta dei rifiuti (es. isole interrate, contenitori posizionati a livello del suolo stradale, etc.) e/o delle strutture di servizio (centri di raccolta comunali o intercomunali, centri di raccolta semplificati) funzionali all'organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ritenuto più idoneo sia a soddisfare le esigenze delle utenze servite, sia ad ottemperare agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di gestione rifiuti, nonché dagli atti di programmazione regionale e provinciale.

## 6. ASPETTI TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

In considerazione delle caratteristiche del territorio esposte (Paragrafo n. 2) e delle finalità di piano precedentemente richiamate, si ritengono opportune alcune riflessioni in merito ad alcune nuove previsioni insediative proposte che paiono presentare alcune criticità, sia per localizzazione che per dimensione degli interventi, rischiando di compromettere l'assetto paesaggistico del territorio comunale.

Entrando nel dettaglio delle previsioni di Piano si segnala la necessità di maggiori approfondimenti in merito alle ricadute di queste ultime rispetto al contesto al fine di valutarne la coerenza. Tali analisi, da approfondire nell'ambito del Rapporto ambientale, dovranno permettere in primo luogo di confermare le scelte localizzative effettuate, o viceversa sollevare l'esigenza di valutare localizzazioni alternative, finalizzate sia a contenere il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, sia a definire un corretto sistema di relazioni tra paesaggio edificato e paesaggio agricolo e/o naturale limitrofo.

Per quanto riguarda invece gli altri interventi previsti dal Piano si riportano qui di seguito alcune osservazioni, frutto dell'analisi delle loro schede valutative.

### **Aree residenziali**

Entrando nello specifico delle nuove previsioni è da segnalare come quella contrassegnata con il codice n. 4, da realizzarsi mediante Strumento Urbanistico Esecutivo, sia prevista in un'area di pianalto con copertura arborea e acclività crescente al contorno. L'area è localizzata in un contesto caratterizzato da elementi paesaggistico ambientali di pregio, oltre ad essere del tutto carente per quanto riguarda le opere infrastrutturali e non ancora compromessa da interventi residenziali.

Da segnalare infine che le due aree di completamento n. 3 e n. 2, sottoposte entrambe ad atto convenzionato, risultano essere ubicate in un contesto ambientale e paesaggistico di valore, caratterizzate dalla presenza di essenze arboree di pregio.

In linea generale, data la criticità delle previsioni sopra richiamate, se ne chiede una generale revisione, anche alla luce del fatto che:

- la previsione risulta eccessiva in considerazione dei flussi demografici riscontrati,
- allo stato attuale non tutte le aree residenziali previste nel vigente Piano sono già state edificate,
- sussiste un'importante presenza di case non utilizzate all'interno del nucleo di antica formazione,
- per l'area posta all'ingresso del paese, all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, attualmente occupata da un impianto produttivo in disuso, il piano prevede la possibile riconversione ad uso residenziale mediante SUE.

Si osserva infine che tali interventi, nel complesso, non risultano supportati da analisi di contesto sufficienti a garantire una loro efficace integrazione paesaggistico-ambientale, oltre che un'effettiva salvaguardia degli ambiti interessati. Tali analisi, da approfondire nell'ambito del Rapporto Ambientale, dovrebbero permettere in primo luogo di confermare le scelte localizzative effettuate, o viceversa sollevare l'esigenza di valutare localizzazioni alternative, finalizzate sia a contenere il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, sia a ridefinire un corretto sistema di relazioni tra paesaggio urbano e paesaggio naturale. In secondo luogo le stesse analisi dovrebbero consentire sia di accertare l'impatto delle nuove residenze previste, sia di stimare le caratteristiche progettuali e le possibili misure di mitigazione-compensazione da adottare per ovviare a tale impatto, anche in un'ottica di monitoraggio del nuovo piano.

Inoltre, per garantire la compatibilità delle proposte progettuali delineate dalla Variante rispetto ai caratteri ambientali e paesaggistici locali, si suggerisce di porre particolare attenzione ai seguenti aspetti, che dovranno essere opportunamente approfonditi nell'ambito dell'apparato normativo:

- impianto urbanistico (disposizione planimetrica dei nuovi complessi edilizi e delle aree di pertinenza, tipologia aggregativa, orientamento, allineamenti o arretramenti, rapporto con la viabilità di servizio e di accesso ai lotti, rapporto con la morfologia del luogo, rapporto con le aree limitrofe, ...);
- caratteri tipologico-compositivi degli edifici (altezza, ampiezza delle maniche, rapporti tra pieni e vuoti, tipologia delle coperture, tipologia delle bucatore, partiture e rifiniture delle facciate, presenza di sporti e rientranze, tipologie di serramenti, ringhiere, parapetti, recinzioni, materiali costruttivi, colori, presenza di particolari elementi decorativi, ...);
- disegno del verde. In linea generale si sottolinea la necessità di prevedere fasi di progettazione e realizzazione del verde che si sviluppino contestualmente a quelle di edificazione.

Si valuta invece positivamente l'indirizzo del Piano volto a favorire il recupero del patrimonio edilizio già esistente, evitando ulteriore consumo di suolo con nuove aree residenziali.

Per quanto riguarda gli interventi nei confronti degli insediamenti esistenti è necessario segnalare la necessità di particolare attenzione nei confronti dei nuclei di antica formazione da conservare, riqualificare e completare. Si suggerisce, a tal proposito di utilizzare gli approfondimenti conoscitivi delle caratteristiche del patrimonio edile al fine di indirizzare una eventuale ulteriore articolazione dell'apparato normativo mediante l'approfondimento di prescrizioni puntuali utili oltre al recupero, anche per l'accostamento delle nuove edificazioni di qualsiasi destinazione agli edifici storici (allineamenti o arretramenti, rapporti fra pieni e vuoti, rivestimenti, rifiniture in facciata, colori, insegne, recinzioni, etc.) al fine di limitare la disomogeneità tipologico-compositiva e nell'utilizzo di materiali riscontrabile in alcune borgate del territorio comunale.

#### **Servizi per impianti ricreativi**

Il piano prevede che attraverso S.U.E. vengano realizzati parcheggi e infrastrutture per servizi in un'area lungo la strada provinciale Selve Marcone – Pettinengo attualmente già destinata ad attività ludico ricreative.

L'ambito, caratterizzato dalla presenza di due piccoli specchi d'acqua e di essenze arboree in continuità con l'ambito naturale circostante, rappresenta un insieme di pregio ed è interessato dalle fasce di rispetto sia delle sorgenti idriche che dei laghetti.

Secondo quanto affermato nel Rapporto Ambientale, i parametri di zona consentono interventi di modesta entità per i servizi legati alle attività ludico ricreative e il Piano promuove il mantenimento dei caratteri ed elementi naturali presenti nonché il mantenimento dell'impianto arboreo esistente, limitando la formazione di superfici impermeabili e i movimenti terra.

Nelle NTA si riscontra, invece, che sono consentiti interventi di notevole cubatura.

Si ritiene, pertanto, necessario prevedere un ridimensionamento delle cubature ed un'analisi ambientale più approfondita nell'ambito della progettazione.

#### **Verde pubblico**

È previsto un nuovo piccolo spazio a verde pubblico, lungo la strada comunale per la frazione Rossi. L'area, attualmente a prato-pascolo per la quasi totalità della superficie, è posta all'ingresso della frazione ed ospita il deposito di gas GPL alimentante la microrete frazionale. Come mitigazione visiva del deposito di gas il Piano richiede che la progettazione dell'area ne preveda il mascheramento.

Anche per quest'intervento non si ravvisano problematiche ambientali e/o paesaggistiche.

### **Area cimiteriale**

Viene previsto un intervento di ampliamento del sito cimiteriale mediante la realizzazione di nuovi parcheggi e spazi verdi. Le aree sono indicate con i numeri 23 e 26 nelle tavole di P.R.G.

Le due aree attualmente sono la n. 23 sistemata a piazzale con una cabina di trasformazione, mentre la n. 26 è un prato in continuità con l'ambito naturale esistente.

Come misura di mitigazione è previsto il mascheramento degli spazi cimiteriali attraverso opportuna piantumazione da prevedere nel nuovo giardino pubblico in progetto, al fine di attenuarne la percezione dalla via provinciale.

Tale ampliamento comporta ovviamente la riduzione della zona di rispetto cimiteriale che è normata all'art. 18 delle NTA, il quale riporta quanto stabilito dall'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n°1265, e cioè che sono ammessi interventi di MO, MS, REA, sugli edifici esistenti, oltre alla realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati e di colture arboree industriali.

Quanto all'area produttiva esistente trasformabile in residenziale in vicinanza al cimitero si suggerisce di approfondire ulteriormente le analisi valutative e le indicazioni normative relative:

- a soluzioni viarie di accesso svincolate da quelle all'area cimiteriale
- alla definizione di opere di inserimento paesaggistico attraverso la previsione di adeguate fasce verdi che costituiscano un filtro tra destinazioni d'uso differenti.

Si sottolinea infine che le destinazioni d'uso proposte in prossimità del Cimitero dovranno essere oggetto di attenta verifica rispetto sia alla vigente norma regionale, sia alle norme statali (L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 28 "Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali").

### **Parcheggi**

Sono previsti nuovi parcheggi nelle frazioni Rosa, Rossi e Burlano e a servizio del cimitero e dell'area destinata ad attività ludico ricreative oltre all'area a parcheggio n. 27 a servizio della nuova previsione residenziale, e alla n 35 ricompresa all'interno dell'area residenziale n. 3, precedentemente segnalate come critiche.

Per quanto riguarda tali previsioni, sia privati sia pubblici, le Norme Tecniche di Attuazione dovrebbero contenere indicazioni circa il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata, favorendo l'utilizzo di soluzioni a basso impatto ambientale concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (marmette autobloccanti forate, sterrati inerbiti e parcheggi su prato armato).

Come opere di mitigazione si raccomanda di prevedere la piantumazione con essenze autoctone e l'utilizzo di pavimentazioni carrabili naturalizzabili o parzialmente naturalizzabili. Si suggerisce, inoltre, di vietare l'uso di pavimentazioni bitumate impermeabili.

### **Nuova viabilità**

Sono previsti 3 nuovi assi viari: a servizio delle abitazioni in frazione Rosa lungo la strada comunale per la frazione Burlano; tra la frazione Rosa e il Capoluogo; lungo via Roma lungo via Roma, attraverso interventi di sistemazione della viabilità esistente confluyente.

Tali interventi non sembrano comportare problematiche ambientali rilevanti. Come misure mitigative sono previste la limitazione dei movimenti di terra e delle eventuali opere di sostegno.

Si suggerisce di prevedere il mantenimento delle essenze arboree esistenti, l'esclusione di nuovi riporti, il mantenimento, dove possibile, delle attuali superfici in materiale permeabile escludendo bitumature impermeabili.

In generale, relativamente alle azioni proposte dal piano (aree residenziali, a servizi, commerciali, etc.) sarà comunque opportuno porre particolare considerazione alla qualità

della progettazione, al fine di individuare un'edilizia coerente ed integrata con i caratteri fisici, morfologici e funzionali del contesto territoriale e delle preesistenze di pregio, attenta all'impianto, alle tipologie e materiali costruttivi, al disegno dell'eventuale verde accessorio, nonché a misure di mitigazione e compensazione degli impatti prodotti.

Si suggerisce altresì di porre attenzione alla salvaguardia delle visuali, affinché gli interventi previsti costituiscano spunto per riqualificare l'immagine paesaggistica locale e migliorare complessivamente il valore scenico dei luoghi.

Rispetto ai punti precedenti possono costituire un utile riferimento gli *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia"* e gli *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale"*, approvati con D.G.R. n. 30-13616 del 22 marzo 2010. Tali manuali di buone pratiche contengono criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica degli interventi e possono costituire strumenti di accompagnamento alle politiche regionali di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, a supporto dei professionisti e degli Enti Locali nell'ambito delle attività di progettazione e attuazione delle trasformazioni territoriali.

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio comunale di Selve Marcone e viste le analisi e valutazioni effettuate nel Rapporto Ambientale, ai fini di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, si ritiene che l'Autorità procedente debba apportare modifiche e/o integrazioni al Piano.

A tal proposito si richiamano i contenuti dell' art. 15, c. 2, del D.lgs. n. 152/2006, "l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione".

Pertanto nella fase di rielaborazione del Piano dovranno essere apportate modifiche e integrazioni alla luce delle osservazioni esposte ai paragrafi 4, 5 e 6 e alle specificazioni di seguito elencate che sinteticamente richiamano quanto espresso nei paragrafi precedenti:

1. riconsiderare le previsioni di espansione residenziale valutandone il ridimensionamento nel caso delle aree n. 3 e n. 2 o l'eventuale stralcio nel caso dell'area n. 4 a sud della provinciale ove è prevista nuova edificazione residenziale mediante SUE;
2. valutare il ridimensionamento delle cubature delle attività ludico ricreative, previste nell'area n. 1, alla luce anche di quanto emerge da un'attenta lettura dell'art. 35 delle N.T.A. e dei relativi parametri in essa illustrati;
3. tali previsioni dovranno essere attentamente valutate in funzione della reale esigenza di nuove aree residenziali, verificando la scelta localizzativa e analizzando eventuali alternative che:
  - privilegino il recupero di aree dismesse o vadano ad inserirsi in zone di completamento o comunque in aderenza al concentrico,
  - limitino l'ulteriore consumo o impermeabilizzazione del suolo, la frammentazione del territorio e l'interruzione della continuità ecologica,
  - definiscano un corretto sistema di relazioni tra paesaggio urbano e paesaggio agrario e naturale,

4. per le aree previste a parcheggio, le Norme Tecniche di Attuazione dovrebbero contenere indicazioni circa il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata, favorendo l'utilizzo di soluzioni a basso impatto ambientale concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (marmette autobloccanti forate, sterrati inerbiti e parcheggi su prato armato). Come ulteriore opera di mitigazione si raccomanda di prevedere la piantumazione con essenze autoctone e l'utilizzo di pavimentazioni carrabili naturalizzabili o parzialmente naturalizzabili. Si suggerisce, inoltre, di vietare l'uso di pavimentazioni bitumate impermeabili;
5. per la nuova viabilità prevedere il mantenimento delle essenze arboree esistenti, l'esclusione di nuovi riporti, il mantenimento, dove possibile, delle attuali superfici in materiale permeabile escludendo bitumature impermeabili.
6. inserire nelle NTA una disposizione che preveda l'obbligo di sottoporre a procedura di Valutazione d'Incidenza i progetti degli interventi suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dal SIC;
7. introdurre nell'art.37 delle NTA un riferimento a quanto stabilito dall'art. 19 commi 1 e 2 della l.r. 4/2009 circa il divieto di trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso;
8. integrare l'art. 14 delle NTA con le indicazioni fornite nei regolamenti regionali 15/R/2006 e 14/R/2009 e prevedere un richiamo alla necessità di adottare adeguate soluzioni per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque meteoriche, così come richiesto nell'art. 146 comma 2 del D.lgs. 152/2006;
9. individuare, all'interno delle NTA, indirizzi per la gestione dei rifiuti urbani;
10. elaborare un Piano di monitoraggio ambientale, individuando, secondo le indicazioni rintracciabili nel paragrafo 4.1 della presente relazione, indicatori capaci sia di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente e sul paesaggio derivanti dall'attuazione del Piano, sia di verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati e l'attuazione delle misure di mitigazione individuate;
11. individuare in modo chiaro ed esaustivo le misure di mitigazione e compensazione da adottare, prevedendo un esplicito riscontro nelle N.d.A. della Variante, dando seguito alle indicazioni contenute nel presente parere motivato e in particolare nel paragrafo "Misure di mitigazione e compensazione";
12. porre particolare considerazione alla qualità della progettazione, al fine di individuare un'edilizia coerente ed integrata con i caratteri fisici, morfologici e funzionali del contesto territoriale e delle preesistenze di pregio, attenta all'impianto, alle tipologie e materiali costruttivi, al disegno dell'eventuale verde accessorio, nonché a misure di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti prodotti. A questo proposito sarà necessario integrare le NTA relative ad interventi inerenti le costruzioni accessorie, gli impianti ricreativi e gli spazi adibiti a verde pubblico,
13. porre attenzione alla salvaguardia delle visuali, affinché gli interventi previsti costituiscano spunto per non compromettere l'immagine paesaggistica locale e migliorare complessivamente il valore scenico dei luoghi,

14. elaborare una Relazione sul processo di valutazione che dovrà illustrare in che modo gli aspetti ambientali siano stati presi in considerazione nel piano ( cfr. punto 4.2 della presente relazione).

Si comunica, infine, la disponibilità dell'OTR a partecipare a incontri tecnici, promossi dall'amministrazione comunale, finalizzati ad approfondire le indicazioni fornite nella presente relazione.

*IL DIRETTORE*  
*Ing. Livio Dezzani*

Il Responsabile dell'Organo Tecnico  
regionale per la VAS  
*arch. Margherita BIANCO*

Referente  
Dott. Marta Parodi